

Oggetto: RICOGNIZIONE AI SENSI ART. 33 D.LGS. 165/2001. DETERMINAZIONI

Introduce l'argomento il Segretario Generale che illustra la relazione sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale camerale, compresa la dirigenza, elaborata dal medesimo sentiti i dirigenti camerali.

Segue un breve scambio di opinioni tra i presenti, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il Segretario Generale;

VISTO l'articolo 4 della L. 29 Dicembre 1993, n. 580;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165;

RICHIAMATO l'articolo 6 del D. Lgs. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dal D.L. 95/2012, commi 1, 3 e 4, relativo all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e dotazioni organiche;

RICHIAMATO l'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001, nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità), che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, subordinando alla medesima la possibilità di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

TENUTO CONTO che la legge in parola impegna i dirigenti ad attivare la suddetta procedura;

VISTO il vigente Statuto camerale;

VISTO il programma pluriennale dell'attività della Camera di Commercio I.A.A. di Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 2/13 del 4 marzo 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 103/14 del 17 novembre 2014, con la quale sono state ridefinite le linee strutturali ed organizzative della Camera di Commercio di Prato ed approvata la nuova dotazione organica dell'Ente con decorrenza 1.1.2015;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2017 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 8/16 del 24 ottobre 2016, su proposta della Giunta Camerale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 10/16 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Preventivo per l'anno 2017 della Camera di Commercio di Prato;

PRESO ATTO che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato al di fuori della dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dall'impossibilità di rispettare vincoli normativi di spesa, ove presenti, e/o dalle esigenze funzionali e dalla situazione finanziaria dell'Ente;

VISTA la relazione sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, compresa la dirigenza, predisposta dal Segretario Generale, in collaborazione con i

dirigenti camerali, dalla quale non emergono situazioni di eccedenze di personale, né di soprannumerarietà, riscontrandosi al contrario una carenza di posti per quasi tutte le categorie;

DATO ATTO che permane una situazione di inadeguata copertura della dotazione organica approvata con deliberazione di Giunta n. 103/2014 (-17,81%);

All'unanimità,

DELIBERA

di prendere atto della Relazione sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale della Camera di Prato che, allegata al presente provvedimento (allegato "A"), ne forma parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 18/17
del 20.03.2017

RICOGNIZIONE AI SENSI ART. 33 D.LGS. 165/2001

Pagine 17 (compresa la copertina)

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE CONDIZIONI DI SOPRANNUMERO E DI ECCEDENZIA DI PERSONALE DELLA CAMERA DI PRATO ⁱ

Contesto di riferimento

Con l'emanazione della legge n. 124 del 07/08/2015 - deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche- è stato confermato il quadro normativo di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio già in parte anticipato con il D.L. 90/2014 (convertito con Legge n.114 del 11/08/14). L'art. 10 della citata legge delega prevede principalmente le seguenti novità: la riduzione delle strutture camerali da n. 105 a 60 mediante accorpamento di due o più Camere di Commercio e revisione delle circoscrizioni territoriali di riferimento con i decreti di attuazione; la rideterminazione delle competenze camerali evitando le duplicazioni con altri enti; la riduzione delle Aziende Speciali e delle Unioni regionali; la determinazione del diritto annuale a carico delle imprese secondo le riduzioni già introdotte dall'art. 28 del D.L. n. 90/2014 (a regime in misura del 50% a decorrere dall'anno 2017); la riduzione del numero dei componenti del consiglio e della giunta e riordino della relativa disciplina , compresa quella sui criteri di elezione e sulla gratuità degli incarichi.

Alla legge delega è stata data attuazione con il Decreto Legislativo 219/2016 entrato in vigore il 10 dicembre scorso, rimette ad Unioncamere il compito di presentare al Ministero delle attività produttive un piano di razionalizzazione del sistema camerale (accorpamenti delle CCIAA, riorganizzazione delle Aziende Speciali, riordino delle sedi, immobili e revisione dell'assetto del personale) entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, che dovrà essere approvato dal Ministero entro 60 giorni, sentita la conferenza Stato-Regioni.

Il citato Decreto Legislativo delinea soprattutto una cornice di riferimento profondamente modificata soprattutto per le funzioni e le competenze degli enti camerali, declinando modalità innovative di svolgimento delle stesse. In questa nuova cornice la Camera di Prato, con le limitazioni e i vincoli normativi e finanziari che permangono e influenzano fortemente la propria capacità di gestione, dovrà sviluppare le prossime strategie di sviluppo e di intervento.

Il quadro normativo costellato di vincoli e limitazioni amministrative e finanziarieⁱⁱ, la riduzione degli introiti del diritto annuale con la conseguente riduzione della capacità finanziaria di bilancio e la riforma strutturale del sistema camerale, con modifiche strutturali all'organizzazione ed al personale, come sopra evidenziata, avranno inevitabilmente fondamentale impatto sul funzionamento e sulle azioni promosse dalla Camera.

Anche nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale, organizzazione e gestione delle risorse umane per il triennio 2017-2019, la Camera dovrà mettere in atto strategie organizzative in termini di contenimento dei costi del personale e di funzionamento, che incideranno indubbiamente sull'esercizio e l'efficacia dell'autonomia organizzativa.

Ricognizione annuale

L'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011 "Legge di stabilità 2012" impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale e dei dirigenti, stabilendo che le stesse non possano effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro di qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere nel caso non adempiano a tale ricognizione annuale.

La norma individua nei dirigenti i soggetti incaricati ad effettuare tale ricognizione, disponendo che, in caso di mancata attivazione delle procedure, i dirigenti responsabili siano valutati ai fini della responsabilità disciplinare.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che la legge impegna i dirigenti a attivare la procedura, ciascuno per la propria area di competenza, si ritiene opportuno, ai fini di una più completa e integrata visione dell'intera struttura organizzativa dell'ente procedere con una relazione di sintesi, acquisite le considerazioni di ciascun dirigente nel corso di una serie di confronti svoltisi nel corso dei mesi scorsi.

La relazione si pone come obiettivo quello di valutare, come previsto dalla normativa sopra citata, sia la **condizione di soprannumero** sia la **condizione di eccedenza** del personale e dei dirigenti.

A tal fine si evidenzia che la condizione di **soprannumero** si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato al di fuori della dotazione organica¹, mentre la condizione di **eccedenza** si rileva dalla impossibilità di rispettare i vincoli normativi di spesa, ove presenti, e/o dalle esigenze funzionali e dalla situazione finanziaria dell'Ente².

1) Condizioni di soprannumero

La struttura organizzativa della Camera di Prato è stata approvata dalla Giunta camerale con deliberazione n. 103/14 del 17 novembre 2014, avviando un complesso percorso di riorganizzazione resosi necessario per affrontare le sfide poste dalla drastica riduzione delle risorse operata dal D.L. 90/2014.

L'attuale dotazione organica quindi è strutturata su due livelli dirigenziali di organizzazione complessa con il Segretario Generale, fuori dalla dotazione organica quale organo dirigenziale apicale con funzioni equiparate ai dirigenti generali dello Stato ai sensi dell'art. 20 della L. 580/1993, e tre aree dirigenziali preposte; complessivamente la dotazione organica è stata determinata in n. 73 unità (compreso le n. 3 posizioni dirigenziali).

Si riporta di seguito il prospetto che confronta la dotazione organica, escluso il Segretario Generale, e il personale in servizio con contratti di lavoro a tempo indeterminato al 31.12.2016:

	Dotazione organica 2015-2017	Personale in servizio al 31.12.2016	Personale in aspettativa	Posti vacanti D.O. 2015-2017	Posti in soprannumero
DIRIGENTI	3	1	1 (*)	1	0

¹ Definizione di soprannumerietà: situazione per cui il personale in servizio (complessivamente inteso e senza alcuna individuazione nominativa) supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, le categorie o le aree. L'amministrazione non presenta perciò posti vacanti utili per l'eventuale riconversione del personale o una diversa distribuzione dei posti

² Definizione di eccedenza: situazione per cui il personale in servizio (inteso quantitativamente e senza individuazione nominativa) supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie, aree o profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla soprannumerietà in quanto la disponibilità di posti in altri profili della stessa area o categoria, ove ricorrano le condizioni, potrebbe consentire la riconversione del personale

(vice segretari generali)					
Categoria D3	3	2	1 (**)	0	0
Categoria D1	17	13	0	4	0
Categoria C	38	31 (***)	0	7	0
Categoria B3	9	8	0	1	0
Categoria B1	1	1	0	0	0
Categoria A	2	2	0	0	0
totali	73 + S.G.	58	2	13	0

(*) n. 1 posto vacante ma non disponibile, a seguito collocamento in aspettativa del dirigente titolare di incarico di Segretario Generale della Camera di Prato.

(**) di cui n. 1 posto di categoria D.3 è attualmente vacante, ma non disponibile, a seguito collocamento in aspettativa di vincitore concorso pubblico per incarico dirigente a tempo determinato presso la stessa Camera di Prato.

(***) di cui n. 1 con rapporto di lavoro part time 83,33% dal 1.3.2015.

Si riporta di seguito la situazione dettagliata per ciascuna area dirigenziale:

Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato

	Dotazione organica 2015-2017	Personale in servizio al 31.12.2016	Personale in aspettativa	Posti vacanti D.O. 2015-2017	Posti in soprannumero
DIRIGENTI (vice seg.ri generali)	1	0 (*)	0	1 (*)	0
Categoria D3	2	1 (*)	1 (*)	0	0
Categoria D1	5	4	0	1	0
Categoria C	19	16	0	3	0
Categoria B3	5	5	0	0	0
Categoria B1	0	0	0	0	0
Categoria A	0	0	0	0	0
totali	32	26	1	5	0

(*) n. 1 posto di categoria D.3 è attualmente vacante, ma non disponibile, a seguito collocamento in aspettativa di vincitore concorso pubblico per incarico dirigente a tempo determinato presso la stessa Camera di Prato. Si precisa inoltre che il posto di dirigente a tempo indeterminato è attualmente ricoperto da dirigente con contratto di lavoro a termine.

Settore Affari Generali ed Economici

	Dotazione organica 2015-2017	Personale in servizio al 31.12.2016	Personale in aspettativa	Posti vacanti D.O. 2015-2017	Posti in soprannumero
DIRIGENTI (vice segretari generali)	1	1	0	0	0
Categoria D3	1	1	0	0	0
Categoria D1	4	4	0	0	0
Categoria C	8	5	0	3	0
Categoria B3	1	0	0	1	0
Categoria B1	0	0	0	0	0
Categoria A	0	0	0	0	0
totali	15	11	0	4	0

Settore Amministrazione Bilancio e Patrimonio

	Dotazione organica 2015-2017	Personale in servizio al 31.12.2016	Personale in aspettativa	Posti vacanti D.O. 2015-2017	Posti in soprannumero
DIRIGENTI (vice segretari generali)	1	0 (*)	1 (*)	0	0
Categoria D3	0	0	0	0	0
Categoria D1	5	3	0	2	0
Categoria C	9	8	0	1	0
Categoria B3	2	2	0	0	0
Categoria B1	1	1	0	0	0
Categoria A	2	2	0	0	0
totali	20	16	1	3	0

(*) di cui n. 1 posto vacante ma non disponibile, a seguito collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 20 L. 580/1993, del dirigente titolare di incarico di Segretario Generale della Camera di Prato.

Uffici in Staff al Segretario Generale

	Dotazione organica 2015-2017	Personale in servizio al 31.12.2016	Personale in aspettativa	Posti vacanti D.O. 2015-2017	Posti in soprannumero
DIRIGENTI (vice segretari generali)	0	0	0	0	0
Categoria D3	0	0	0	0	0
Categoria D1	3	2	0	1	0
Categoria C	2	2	0	0	0
Categoria B3	1	1	0	0	0
Categoria B1	0	0	0	0	0
Categoria A	0	0	0	0	0
Totali	6	5	0	1	0

Come si evince dai prospetti non risultano posizioni di personale in soprannumero al 31.12.2016 per nessuna delle categorie professionali, mentre, al contrario risultano presenti posti vacanti per ciascuna categoria, con particolare riferimento alle categorie C e D. Si dà atto altresì che due dei tre posti in dotazione organica per dirigenti sono coperti con contratti di lavoro a tempo determinato.

La differenza percentuale tra la vigente dotazione organica ed il personale in servizio, compresa la dirigenza, è pari al 17,81%.

Si evidenzia che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura camerale risultano conformi alla determinazione della dotazione organica complessiva, senza che possano

rilevarsi situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale, posto che:

- la dotazione, come sopra determinata, presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni, ulteriormente aggravate dalle recenti cessazioni del personale per mobilità volontarie avvenute negli ultimi mesi;
- l'ente non ha disposto la cessione/esternalizzazione di servizi o funzioni ai sensi dell'art. 2112 Codice Civile.

2) Condizione di eccedenza

La condizione di eccedenza deve essere valutata in base all'impossibilità di rispettare i vincoli normativi di spesa, ove presenti, e/o alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'ente.

Al riguardo si precisa che non sono presenti nel quadro normativo vigente, per le camere di commercio, limiti economici e/o tetti di spesa del personale.

L'unica eccezione per le forme di personale flessibile e di collaborazione coordinata e continuativa, fissata nel 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2009, così come disposto dall'art. 9 comma 28 del DL 78/2010, come modificato dall'art. 4 comma 102 della Legge 183/2011³.

³ L'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, a decorrere dal 2011, stabilisce che la spesa per contratti di lavoro flessibile quali contratti a tempo determinato, co.co.co. e contratti di somministrazione a tempo determinato e rapporti formativi, non può superare il tetto di spesa del 50% dello speso per le medesime finalità nel 2009. La Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2012, dichiarando la legittimità dell'art. 9 comma 28 ha espressamente precisato che ciascun ente può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale, fermo restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009.

Al riguardo si dà atto che il Consiglio camerale, nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2017 (pagg. 59/60)⁴, ha formulato precise indicazioni sulle misure di contenimento della spesa di personale.

Si ritiene in ogni caso opportuno indicare i costi del personale relativi agli ultimi anni:

- costo 2013 (fonte bilancio d'esercizio 2013): € 3.345.653
- costo 2014 (fonte bilancio d'esercizio 2014): € 3.343.159
- costo 2015 (fonte bilancio d'esercizio 2015): € 3.195.120
- costo 2016 (fonte preconsuntivo 2016 su preventivo 2017): € 3.147.658
- costo 2017 (dato preventivo 2017): € 2.994.353

che presentano un costante trend in diminuzione dei costi del personale, con una significativa contrazione negli ultimi due anni (-10,50% rispetto al 2013).

Sul versante organizzativo – funzionale, si ritiene di dover precisare che la complessità istituzionale della Camera di Commercio – nelle sue varie determinanti normative, organizzative, tecnologiche, economico-finanziarie – ed il contesto fortemente innovativo e dinamico nel quale svolge la sua attività, richiedono all'ente una costante capacità di adeguare la propria struttura organizzativa affinché le strategie di intervento possano essere sempre coerenti con le attese del sistema imprenditoriale locale.

A tal fine la Giunta, con proprio provvedimento n. 103/14 sopra citato, ha approvato la nuova struttura organizzativa dell'Ente, con decorrenza operativa dal 2015. La revisione della struttura organizzativa si è prefissa principalmente di garantire un miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia gestionale, soddisfacendo contemporaneamente a esigenze di carattere funzionale e di bilancio, tenuto conto delle novità introdotte dal D.L. 90/2014.

La revisione della struttura organizzativa ha confermato le tre aree dirigenziali, sia pure con diverse funzioni e articolazioni, così come ha confermato gli uffici di staff al Segretario Generale (in particolare, segreteria generale, controllo di gestione e relazioni esterne),

⁴ Delibera di Consiglio n. 008/16 del 24.10.2016

sopprimendo il servizio amministrativo contabile onde per cui gli uffici dell'amministrazione sono tutti direttamente coordinati dal dirigente (al momento il Segretario Generale ad interim).

Premesso quanto sopra, sentiti i Dirigenti, nell'ambito delle specifiche responsabilità previste dall'art.33 del D.Lgs.165/01, non sono state rilevate eccedenze di personale, in relazione sia alle esigenze funzionali sia alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio di Prato, tenuto altresì conto della situazione di incertezza sull'impatto della riforma del sistema camerale di cui al recente Decreto Legislativo 219/2016 nonché dell'imminente processo di aggregazione con la Camera di Pistoia.

Si ricorda inoltre che nei prossimi mesi l'Unioncamere adotterà il piano di razionalizzazione del sistema camerale, nell'ambito del quale è prevista anche la definizione di criteri per le dotazioni organiche delle nuove camere di commercio, dei quali si dovrà tener conto nella successiva fase di accorpamento.

Limiti assunzionali

Per quanto concerne i vincoli assunzionali si sottolinea come il D.L. 95/2012, convertito con modifiche nella Legge 135/2012, all'articolo 14 ha stabilito anche per le Camere di commercio la possibilità di poter procedere, indipendentemente al rispetto di specifici parametri, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei seguenti limiti:

- sino all'anno 2014 il 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- per l'anno 2015 il 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;
- dall'anno 2016 il 100% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

A tale proposito è bene precisare che non qualsiasi "uscita" di un dipendente dell'ente può essere considerata come cessazione utile ai fini della determinazione del costo massimo annuo per assunzioni dell'anno successivo: qualsiasi cessazione per mobilità (indipendentemente dal regime assunzionale dell'ente di destinazione) non viene conteggiata ai fini del calcolo delle assunzioni dell'anno successivo. Il dipartimento della

Funzione pubblica ha precisato inoltre che non si computano come cessazioni (e conseguentemente nella spesa per nuove assunzioni) il personale appartenente alle categorie protette nei limiti della copertura delle “quote di riserva”.

Il D.L. 101/2013 ha modificato l'articolo 14, comma 5 del DL 95/2012 aggiungendo: “l'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle camere di commercio delle unità di personale di assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed uno in rappresentanza di Unioncamere.”

Ulteriori vincoli assunzionali sono previsti dall'articolo 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 di riforma del sistema camerale; in particolare la norma dispone che il personale eventualmente dichiarato in soprannumero dalle camere di commercio, all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa previsto dalla legge di riforma, deve essere ricollocato con procedure di mobilità sulla base di quanto disposto dai commi 6 e 7 del citato articolo 3. Il personale dichiarato eventualmente in soprannumero a seguito del piano di razionalizzazione e non ricollocato con le sopradette procedure di mobilità alla data del 31.12.2019, è collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 33 commi 7 e 8 del D.Lgs. 165/2001.

Fino al completamento di dette procedure di mobilità, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione (art. 3 comma 9 D.Lgs. 219/2016).

Pertanto per l'anno 2017, la Camera di Commercio di Prato non può procedere ad alcuna assunzione di personale.

Si ricorda inoltre che, fermo restando quanto prevede la novella normativa, il Consiglio camerale, nella sopra citata Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2017, aveva già espressamente indicato quali misure di contenimento della spesa “(1) *il blocco totale delle assunzioni, comprese quelle tramite mobilità, anche a copertura del turn over del personale cessato;*(2) *l'azzeramento del ricorso a personale a tempo determinato, portando a esaurimento i contratti in essere*”.

Nell'ambito dei rapporti instaurati con alcune istituzioni universitarie si potranno attivare tirocini formativi nei limiti numerici e di utilizzo previsti dalle vigenti disposizioni, senza oneri per la Camera di Prato.

Il vincolo di indisponibilità dei posti dirigenziali

La legge di stabilità 2016 n. 208/2015, all'art. 1 comma 219, ha congelato i posti da dirigente nella P.A. vacanti alla data del 15 ottobre 2015, con una misura espressamente collegata alla emanazione dei decreti delegati di cui agli articoli 8, 11 e 17 della L. 124/2015. Detti articoli sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi (Corte cost. 251/2016) per cui il termine per l'esercizio della delega risulterebbe scaduto. Tuttavia l'orientamento giurisprudenziale prevalente (corte dei conti, consiglio di stato) è orientato nel senso di considerare il comma 219 tuttora in vigore.

Per quanto sopra espresso, si precisa che alla data del 15 ottobre 2015, i tre posti da dirigente previsti dalla dotazione organica della Camera di Prato, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal citato comma 219, non erano vacanti.

Conclusioni

Al momento della redazione del presente atto, si è tenuto conto di tutto il plesso normativo sul pubblico impiego e sulle manovre di contenimento della spesa pubblica emanate negli anni 2010-2016 fermo restando che l'iter normativo per la riforma del pubblico impiego, la cosiddetta riforma Madia, non si è ancora concluso e non è possibile valutarne l'impatto sull'organizzazione e sulla gestione del personale.

L'entrata in vigore del decreto legislativo 219/2016 per la riforma del sistema camerale segna uno spartiacque importante nel ciclo di vita delle camere di commercio e ha iniziato a produrre i primi effetti, anche se particolare interesse potranno avere i decreti attuativi e le indicazioni ministeriali. Pertanto, fatte salve le previste procedure, il Segretario generale, con la piena collaborazione della dirigenza, provvederà agli interventi necessari sul piano organizzativo per far fronte alle nuove esigenze funzionali e operative risultanti dal quadro normativo e di riforma del sistema camerale, nell'ambito delle linee strutturali e organizzative delineate dalla Giunta con proprio atto n. 103 del 2014.

Prato, 13 marzo 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

Documento firmato da:
BARONCELLI CATIA
CCIAA DI PRATO
13/03/2017

Note finali

ⁱ La ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza di personale, dalla data di entrata in vigore dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, è stata puntualmente svolta ed è stata recepita con atti deliberativi:

- per l'anno 2012: delibera di Giunta n. 062/12 del 14.06.2012 "Ricognizione ai sensi Art. 33 D.Lgs. 165/2001. Determinazioni"
- per l'anno 2013: delibera di Giunta n. 21/13 del 04.03.2013 "Ricognizione ai sensi Art. 33 D.Lgs. 165/2001. Determinazioni"
- per l'anno 2014: delibera di Giunta n. 113/13 del 16.12.2013 "Programmazione triennale fabbisogno personale. Anni 2014-2016"
- per l'anno 2015: delibera di Giunta n. 103/14 del 17.11.2014 "Modifica della struttura organizzativa della Camera di Commercio di Prato e della relativa dotazione organica"
- per l'anno 2016: delibera di Giunta n. 9/16 del 14.03.2016 "Ricognizione ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001. Determinazioni"

ii Nel quadro generale di contenimento della spesa pubblica è stata introdotta e disciplinata negli anni una specifica normativa che pone dei vincoli e delle limitazioni alle assunzioni di personale nella P.A.. In tale contesto le Camere di Commercio sono state destinatarie fin dagli anni 2000 dei vincoli assunzionali che sono poi stati estesi a tutte le P.A. nel plesso normativo sulla spending review - salvo poche motivate eccezioni.

Accanto alle condizioni di legge che limitano le assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono state introdotte anche ulteriori norme di limitazione della spesa per il personale delle P.A.: " limitazioni e condizioni restrittive per il ricorso alle forme di lavoro flessibile da parte delle P.A.", tagli ad alcune tipologie di spesa (missioni, formazione, fondi accessori, consulenze, autovetture di servizio), rideterminazione dei requisiti per il pensionamento, blocco per 24 mesi dell'indennità di anzianità al personale cessato ed infine limitazione alla crescita retributiva individuale del personale anche di qualifica dirigenziale.

Di seguito le norme che tuttora regolano la disciplina e la spesa pubblica del personale:

- L. n. 350/2003 art. 3 comma 69 - Legge Finanziaria 2004 : contiene misure di riduzione del personale dell'1% rispetto a quello in servizio al 31/12/2004 secondo le procedure di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"
- L. n. 311/2004 art. 1- Legge Finanziaria 2005 : prevede misure di riduzione della dotazione organica delle Amministrazioni dello Stato anche tenuto conto dei processi di innovazione tecnologica, nonché di misure di razionalizzazione /riorganizzazione degli uffici secondo criteri di ottimizzazione dei compiti diretti direttamente connessi con le attività istituzionali ed i servizi da rendere all'utenza.

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni ."(Comma 93).

Ha introdotto per un periodo, specifici indicatori di equilibrio economico finanziario per le Camere di Commercio, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, sempre ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dal presente articolo, emanati con apposito decreto del Ministro delle attività produttive D.M. 08/02/2006 (Comma 98) ad oggi non più vigenti.

- L.244/2007- Legge finanziaria 2008: prevedeva limiti assunzionali per le CCIAA sulle cessazioni al 31/12 dell'anno precedente in base all'indice di equilibrio economico finanziario di cui sopra oggi non più vigenti: il 70% se l'indice è inferiore a 35; il 35% se l'indice è compreso tra 36 e 45; il 25% se l'indice è superiore a 45 (successivamente confermato con l'art.2 comma 22 della legge finanziaria 2010 per gli anni 2010/2012 e abrogato dal 07/07/2012 con l'art.14 del D.L. n. 95/2012) (art.3 commi 116/117)
- D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con Legge 122/2010: interviene in modo granitico sul taglio dei costi della P.A. e sul pubblico impiego nell'ottica del triennio 2011-2013. In corso d'anno il legislatore è poi nuovamente intervenuto a rafforzare le norme sul contenimento della spesa pubblica con varie manovre motivate dall'urgenza di adottare misure a sostegno del reddito e per lo sviluppo dell'economia, che di fatto hanno ulteriormente anticipato misure normalmente collocate nella legge finanziaria di fine anno; le principali limitazioni finanziarie introdotte da decreto in parola (taglio alle spese del personale quali missioni, lavoro flessibile...consulenze...) sono tuttora vigenti, oggetto di ripetute proroghe.
- D.L. n.98 del 06/07/2011 convertito con Legge n.111/2011: per quel che qui rileva, fissa il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego: proroga fino al 31/12/2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle P.A. (rif. al D.L. n. 78/2010 blocco della

contrattazione, delle retribuzioni e dei fondi accessori 2011-2013); indennità di vacanza contrattuale modalità di calcolo per il triennio 2015/2017 (art. 16); prevede interventi in materia previdenziale: graduale innalzamento dei requisiti anagrafici per il pensionamento (art. 18).

In particolare con questa manovra si è garantita maggiore autonomia e responsabilizzazione alla dirigenza pubblica nel disporre le visite fiscali, tenuto conto del quadro generale di riferimento del dipendente e dell'efficacia del controllo, elementi che vanno valutati e raccordati con la relativa spesa da sostenere. Solo recentemente con sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della modifica "Brunetta" sulla gratuità delle visite fiscali, è stato definitivamente chiarito che tali spese devono essere sostenute direttamente dall'ente richiedente, con ulteriori oneri a carico delle P.A.

- D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con Legge n.148/2011: conferma per il triennio 2012/2014 la facoltà per le P.A. di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti con 40 anni di servizio mediante apposito regolamento garantendo un preavviso di sei mesi (art. n.1 comma 16); conferma la mera facoltà per la P.A. di trattenere in servizio per ulteriori due anni il personale richiedente che abbia compiuto i limiti d'età e di servizio per accedere al pensionamento (art.1 comma 17); disciplina la revoca dell'incarico dirigenziale ed il passaggio ad altro incarico prima del termine previsto dalle disposizioni normative o di contratto (art.1 comma 18); conferma che la mobilità prima della procedura concorsuale è sempre prioritaria ed obbligatoria (art.1 comma 19); prevede che al personale delle P.A. che matura i requisiti per il pensionamento dalla data di entrata in vigore del decreto (17-09-2011), l'indennità di anzianità viene liquidata dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio, il vecchio blocco di sei mesi previsto dal precedente D.L. n. 79/1997, viene mantenuto solo per chi ha i requisiti massimi – di età e di servizio - previsti per il pensionamento ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite massimo di età (CCIAA - 65 anni o con il trattenimento 67) (art.1 comma 22); prevede la razionalizzazione e la revisione delle date relative alle festività concesse annualmente in base a legge dello Stato ed escluse tassativamente alcune festività individuate ed escluse dalla norma in oggetto (art.1 comma 24); dispone nuovi ritocchi ai limiti sui rimborsi spese per voli aerei a favore dei dirigenti ed amministratori delle P.A (art. 18);
- L. n. 183 del 12/11/2011: estende alle Camere di Commercio tutta la normativa sulle limitazioni già vigente per le assunzioni con forme flessibili di lavoro del personale dello Stato e parastato, che dall'anno 2011 per effetto dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 poteva avvalersi di tali forme nel limite del 50% dello speso nell'anno 2009 per le medesime finalità (art. 4 comma 102).
- Legge n. 92 del 28/06/2012 cd. Legge Fornero di Riforma del lavoro
- D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con L. n. 135/2012: prevede la riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato e parastato, incentrate sui tagli del personale in servizio del 20% e dei tagli della spesa del personale non dirigenziale in organico del 10% (art. 2); si tratta di norme che non si applicano alle Camere in quanto di diretta applicazione, che però contengono dei principi generali applicabili in linea di principio a tutto il personale della P.A.; riduce le spese delle pubbliche amministrazioni: riduzione dei buoni pasto ai dipendenti dal 01/10/2012 fino ad un massimo del valore nominale di € 7,00; riduzione dei costi per autovetture al 50% della spesa dell'anno 2011; divieto di pagamento ai dipendenti di ferie e permessi spettanti per legge o contratto; il pagamento delle retribuzioni attraverso convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero utilizzando parametri di qualità e di prezzo(art. 5); riduce le spese di personale, al comma 5 è inserita una norma che modifica i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato, fino al 06/07/2012 disciplinate dall'art. 3 commi

116/117 della L. 244/2007 poi confermati dall'art.2 comma 22 della legge finanziaria 2010 (art.14). In particolare, si prevede che ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 7 luglio 2012 si definisce un regime assunzionale specifico per le Camere.

- D.Lgs. n. 33/2013- Gestione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni senza incremento della spesa;
- D.L. 31/08/2013 n. 101 (decreto del fare 2) "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con L. n. 125/2013, che prevede ulteriori restrizioni e sanzioni in caso di inadempienza alle norme sul contenimento delle autovetture, sugli studi ed incarichi di consulenza e sull'utilizzo del lavoro flessibile, ammesso per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nei limiti massimi previsti dalle vigenti norme sul contenimento della spesa; modifica l'art.14 del D.L. n.95/2013 che disciplina i limiti assunzionali per le CCIAA, che verranno individuati complessivamente "a livello di sistema camerale" con assegnazione alle Camere del numero di unità da assumere con decreto MISE, sempre nel rispetto dei limiti di spesa del 20% delle unità cessate nell'anno precedente; stabilisce che l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016 (art.4, comma 4).
- D.P.R. 04/09/2013 – Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16 commi 1,2,3 del D.L. 98/2011, convertito con L.111/2011. Si tratta di una norma d'urgenza per la proroga al 31/12/2014 di alcuni tagli e divieti per il triennio 2011/2013 introdotti dall'art. 9 commi 1,2,2bis e 21 del D.L. n.78/2010 convertito con L.122/2010, ed in particolare:
 - comma 1) Blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, che non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva;
 - comma 2) i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare;
 - comma 2 bis) l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - comma 21) per il personale contrattualizzato sono bloccate le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici;
 - comma 17) Blocco della contrattazione di comparto limitatamente alla parte economica; blocco dell'indennità di vacanza contrattuale al 2010 per gli anni 2013-2014 e nuova corresponsione dell'indennità in parola dal 2015 al 2017;
- L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014): per gli anni 2015-2017 è stata congelata l'indennità di vacanza contrattuale al personale nelle more del rinnovo dei contratti collettivi di lavoro una volta caduto il blocco della spesa pubblica di personale, che pertanto resta confermata nella misura autorizzata al 31/12/2013 (comma 452); proroga del blocco economico dei CCNL del pubblico impiego - le procedure contrattuali e negoziali

ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche avranno luogo solo per la parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica (comma 453); è stata prevista la riduzione definitiva dei fondi accessori nella riduzione calcolata al 31/12/2014 per la riduzione proporzionale delle risorse in relazione alla media delle cessazioni del personale nell'anno di riferimento rispetto all'anno 2010 come previsto dall'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010, pertanto dal 01/01/2015 sarà permanentemente decurtato di un importo pari alle riduzioni di legge operate fino al 31/12/2014 (comma 456);

- D. L. n. 66/2014 convertito con L. 89/2014: introduce nuove disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi (art.8); disciplina il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate rapportato al limite massimo retributivo del Primo Presidente della Corte di Cassazione (art. 13); disciplina il controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di co.co.co. (art.14); viene ridotto ulteriormente il limite massimo per le spese di autovetture (art. 15).
- D.L. n. 90/2014 convertito con L. 144/2014: rivede la disciplina del trattenimento in servizio prevedendo la risoluzione automatica del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pubblico nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato la massima anzianità contributiva di 40 anni (art.1); tratta della mobilità del personale pubblico modificando l'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, in particolare viene meno il consenso del dipendente in caso di trasferimento presso una sede di lavoro entro i 50 km (art. 4); introduce il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza (art. 6); fissa la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a carico delle imprese progressivamente sul triennio 2015-2017 (art. 28).
- L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016): i posti vacanti nell'organico delle figure dirigenziali alla data del 15/10/2015 sono resi indisponibili, è una norma che si applica a tutte le P.A. di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 in attesa dei decreti attuativi della riforma Madia, ma non interessa questa Camera di Commercio in quanto non ha posti vacanti in dotazione organica (art 1 comma 219 e ss.); prevede inoltre un meccanismo di limitazione dei fondi accessori per il personale delle P.A. analogo all'art. 9 comma 2bis del D.L. n. 78/2010, ovvero che "in attesa dei decreti attuativi della riforma Madia, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche (ma non solo) di livello dirigenziale, di ciascuna delle p.a. di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente" (art. 1 Comma 236); proroga della sperimentazione di "opzione donna" ai fini pensionistici, prevede che la predetta facoltà è estesa anche alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti previsti dal citato art.1, comma 9 L. n. 243/2004, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze (finestra di 12 mesi) e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione (art. 1 comma 281 e ss.); ulteriore razionalizzazione degli acquisti di beni e forniture introducendo un meccanismo di autonomia da Consip a determinate condizioni e per le categorie merceologiche contingentate (art. 494 e ss.); procedure autonome dal MePa ammesse per valori inferiori ad € 1.000, 00 (artt. 502-503); pianificazione biennale dei fabbisogni per forniture di beni e servizi superiori ad € 1.000.000,00 (comma 505); razionalizzazione dei processi di acquisizione di beni e servizi informatici nelle P.A. (comma 512 e ss.),
- Legge n. 124/2015: legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Prevede in materia di semplificazione amministrativa la carta della cittadinanza digitale, il silenzio assenso tra P.A. e

revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; in materia di organizzazione, la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato e il riordino delle Camere di Commercio; in materia di personale, il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle P.A., delle partecipazioni societarie delle P.A. e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale; riforma della dirigenza pubblica e promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle P.A.

- D.Lgs. n. 97/2016 di Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza , correttivo della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, adottato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 124/2015 (Legge delega Riforma Madia)
- D.Lgs. n.179/2016 di Modifica ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Nel momento in cui si scrive, è in fase di revisione il decreto legislativo 165/2001 e la Legge 150/2009 in attuazione della legge delega 124/2016.